

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Le ragioni con cui l'associazione costituzionale di Milano suffraga la sua domanda, sono certamente di gran valore. Ed io che nel 1870, quando il Ministero propose la legge intesa a sopprimere le direzioni compartimentali del Debito Pubblico e la Cassa dei depositi e prestiti annessa alle medesime, ho combattuto tale proposta, sono più che mai compreso della bontà degli argomenti addotti dalla associazione costituzionale per la loro ricostituzione. Se non che, considerando come una tale soppressione è stata ordinata con legge recente, cioè con quella del 10 agosto 1870, e come non convenga portare ad ogni tratto scompiglio nell'assetto della nostra amministrazione, la Commissione delle petizioni vi propone l'ordine del giorno sulla petizione dell'associazione costituzionale.

(La Camera approva.)

CARANTI, *relatore*. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione 676, colla quale il Consiglio comunale di Forotondo, in provincia di Alessandria, ricorre alla Camera per ottenere la riduzione del contingente fondiario assegnato a quel comune.

Il fatto che dà origine a questa petizione è il seguente. Prima del 1865 il comune di Forotondo pagava lire 312 70 d'imposta fondiaria. Risulta però che il Governo, trovando esorbitante tal peso per un piccolo comune di 258 abitanti, dava un annuo sussidio di lire 100. Nel 1865, in seguito alla consegna fatta, per la legge 14 luglio 1864, venne, per la sua quota, tassato di sole lire 173 41.

Nel 1873 invece, questa quota venne elevata a lire 495. Il comune di Forotondo si lagna di ciò ed invoca l'autorità della Camera, onde gli sia diminuito questo fardello troppo grave per i suoi omeri, ed invoca l'articolo 1 della legge 30 gennaio 1872, il quale dice che per il 1873, 1874 e 1875 i contingenti restano fissati quali risultano dall'applicazione della legge 14 luglio 1864.

La Giunta ha sentito la necessità di chiedere alcuni schiarimenti al Ministero delle finanze, e da questi risulta che il comune di Forotondo non può invocare il detto articolo primo, perchè, essendosi il Consiglio provinciale d'Alessandria rifiutato di esperire gli atti a lui demandati, col penultimo comma dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1864, fu costretto il Ministero ad applicare a quello il disposto dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1872, e non già l'articolo 1, perchè, giusta quanto è prescritto dal detto articolo 2, il Ministero provvide all'esaurimento delle operazioni rimaste incompiute colla nomina di una Commissione speciale. Questa Commissione si recò in Alessandria, e quindi nei circondari, e fu essa che propose il riparto del

contingente provinciale per l'imposta dal 1871 al 1875.

Tale proposta fu sottomessa all'esame del Consiglio provinciale, quindi rinviata per il suo esame al Consiglio di Stato, che riconobbe la regolarità del procedimento seguito, e quindi approvato con regio decreto, come prescrive la legge.

Per verità l'operato del Ministero delle finanze è perfettamente conforme a tutte le disposizioni della legge.

Per altro la Commissione, mentre non ha che da riconoscere che quanto è stato fatto, è stato fatto regolarmente, siccome se da alcuna parte esiste lo stretto diritto, dall'altra però vi sono considerazioni di equità, che possono consigliare ad usare qualche riguardo a questo povero comune, che veramente sembra aggravato al di là di quanto sia compatibile colla scarsa popolazione e col limitatissimo territorio, così, visto anche che quanto prima la Camera dovrà occuparsi di un progetto di legge che riguarda la perequazione dell'imposta fondiaria, fu d'avviso che questa petizione fosse inviata agli archivi, appunto perchè possa tenersi conto delle rimostranze di questo comune, quando si tratterà della perequazione fondiaria.

Quindi la Giunta delle petizioni vi propone l'invio di questa petizione agli archivi.

(La Camera approva.)

Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione 1015, colla quale i negozianti e droghieri di Milano e circondario, si rivolgono numerosissimi alla Camera per ottenere che col nuovo Codice sanitario sia lasciata libera la vendita delle droghe medicinali semplici e dei prodotti chimici.

La Giunta delle petizioni avuto riguardo a che il Codice sanitario che fu già approvato dal Senato, non è ancora stato presentato alla Camera dei deputati, od almeno non è stato ripresentato in questa Sessione, ma che vi è molta probabilità che venga presentato, così non potendo prendere su questa petizione alcuna deliberazione, ha emesso il parere che venga inviata agli archivi perchè se ne tenga conto quando venga presentata quella legge.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1046 ho l'onore di riferire alla Camera sopra alle due petizioni aventi i numeri 1030 e 1103, che si riferiscono allo stesso oggetto, e che furono inviate alla Commissione perchè le riferisse insieme alla prima.

Con queste petizioni gli agenti di cambio di Firenze, di Livorno e di Torino, alcuni per mezzo delle rispettive loro Camere di commercio, altri invece direttamente, inviarono al Parlamento i loro lamenti e le loro domande a proposito della legge e del re-